



Cod. H20/P2
Cod. CT/ac
Circolare n.13

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000126
Data: 17/02/2022

- Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

- Alle Federazioni e Consulte Regionali
LORO SEDI

OGGETTO: Conferenza Nazionale degli Ordini – Roma, 24 e 25 febbraio 2022.
Indicazioni e invio mozioni.

Si trasmette, in allegato, per conto dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini, la comunicazione di cui all'oggetto.

Con i migliori saluti.

La Responsabile
del Dipartimento Interni
(Tiziana Campus)

Il Consigliere Segretario
(Gelsomina Passadore)

Il Presidente
(Francesco Miceli)

All.: c.s.



Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Alle Federazioni e Consulte Regionali

e p.c.
Al Presidente C.N.A.P.P.C.
Francesco Miceli
Al Coordinatore del Dipartimento Interni
Tiziana Campus
Ai Consiglieri Nazionali
LORO SEDI

Roma, 14 febbraio 2022

**OGGETTO: Conferenza Nazionale degli Ordini del 24 e 25 febbraio 2022
Pro memoria ed indicazioni operative**

Cari colleghi, l'Ordine del Giorno della prossima Conferenza Nazionale è veramente denso di contenuti, che auspichiamo siano oggetto di profonda riflessione.

L'Ufficio di Presidenza si impegnerà affinché il programma proposto venga rispettato nei termini previsti, pertanto di seguito vi forniamo alcune indicazioni sullo svolgimento dei lavori, per il quale è importante la collaborazione di tutti.

- Il tempo massimo a disposizione per la presentazione delle mozioni sarà di cinque minuti: poiché l'UdP, nel rispetto del Regolamento, ha inviato, unitamente alla convocazione della CNO, anche i testi delle mozioni e si presume che tutti i partecipanti ne conoscano i contenuti (pubblicati nel box <https://app.box.com/v/architetti> e nuovamente allegati alla presente), i relatori della mozione sono invitati ad esporre il senso della stessa evitandone la lettura integrale.
- A tale proposito, si evidenzia che nessun documento cartaceo sarà consegnato ai presenti in sala.
- Gli eventuali emendamenti, che dovranno giungere al CNAPPC entro le ore 12,00 del 17 febbraio, una volta validati dall'Ufficio di Presidenza, verranno inviati immediatamente a tutti gli Ordini territoriali e potranno essere spiegati dagli autori all'assemblea, ognuno nel tempo massimo di tre minuti.
- L'UdP faciliterà la più ampia discussione di ogni tema, permettendo a chi avrà interesse di prendere la parola per un tempo massimo di tre minuti, fermo restando che gli interventi dovranno essere strettamente pertinenti al tema in discussione; ogni Presidente potrà intervenire sull'argomento una sola volta e, in base alle richieste di interventi pervenute prima dell'illustrazione della mozione, l'UdP si riserva la facoltà di ridurre il tempo massimo a disposizione, al fine di poter dare la parola a tutti coloro che lo desiderino.
- Il buon esito di ogni discussione dipende dai singoli interventi, più sono mirati e sintetici e più incisivo è l'apporto di chi interviene: trattandosi di argomenti che riguardano la nostra vita professionale, è importante che ogni Presidente che ha intenzione di esporre la propria posizione sul tema si sia preparato il discorso da proporre.

- Nel caso le discussioni si prolunghino nel tempo, gli argomenti che non troveranno la possibilità di essere discussi in questa Conferenza Nazionale degli Ordini saranno rinviati alla successiva.
- Al termine di ogni discussione, è prevista la possibilità di procedere alla votazione della mozione e/o dell'emendamento; al presentatore della mozione è lasciata la scelta di indicare se procedere con la votazione oppure rinviarla successivamente all'approfondimento da parte del relativo Gruppo di Lavoro.
- Una volta scelto di votare la mozione, qualsiasi sia il risultato della votazione, il tema non sarà più riproponibile all'attenzione della Delegazione Consultiva a base Regionale per l'inserimento in OdG della CNO, fino a quando le situazioni normative o ordinamentali e di qualsiasi altra natura ad essa connesse non siano state oggetto di modifica.
- All'inizio di ogni votazione, che si effettuerà sempre con voto palese, verrà chiamato l'appello dei presenti per la verifica del numero legale pari al 50% +1 degli aventi diritto, mentre la maggioranza sarà pari al 50% + 1 degli aventi diritto presenti in sala o collegati a distanza; appare del tutto evidente che la momentanea assenza al momento del voto, nel caso sia volta a far mancare il numero legale, assume un valore politico nei confronti della valutazione della mozione.
- La votazione, alla quale saranno ammessi i Presidenti o i loro Delegati presenti in sala o collegati a distanza e registrati dal personale del CNAPPC, potrà avvenire secondo le modalità che saranno comunicate al momento, con voto elettronico in contemporanea oppure con la chiamata singola per i presenti in streaming e con alzata di cartellino verde per i presenti in sala, in ogni caso previa nomina, da parte dell'Ufficio di Presidenza, di due scrutatori scelti tra i Consiglieri presenti non delegati al voto.
- Gli spazi previsti per gli interventi dei Consiglieri del CNAPPC prima della discussione di ogni singola mozione o nel punto dell'OdG relativo ai Gruppi di Lavoro saranno gestiti dagli stessi in autonomia previa condivisione con l'UdP.

Cordialmente

L'Ufficio di Presidenza

Marina Giorgi

Vittorio Lanciani

Daniele Pezzali



Allegati: mozioni in discussione all'OdG



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Bari



Ordine architetti
pianificatori paesaggisti
conservatori
Provincia di Benevento



ORDINE
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
PROVINCIA DI
CATANIA



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA



ORDINE DEGLI
ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MATERA

Ordine degli
Architetti
Pianificatori
Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia
di Trapani



Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Salerno

ORDINI degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI delle Province di Bari, Benevento, Catania, Foggia, Matera, Trapani, Salerno

Tema:

Revisione del Regolamento di partecipazione degli Ordini territoriali alla Delegazione Consultiva a base regionale

Analisi delle Criticità:

Negli ultimi anni abbiamo rilevato come non ci sia stata partecipazione attiva da parte di molti Ordini sia nelle Delegazioni Consultive a base Regionale sia in Conferenza Nazionale degli Ordini. Probabilmente ci sono più cause concomitanti che impediscono oltre alla partecipazione anche una condivisione degli argomenti di grande rilevanza da affrontare prioritariamente.

Riteniamo che una delle cause sia anche il regolamento vigente, approvato nel 2017, che impedisce una libera partecipazione, sia pure all'interno di regole precise, che comunque ci devono essere e devono essere rispettate.

A norma del regolamento vigente, la composizione della Delegazione è espressione di un Coordinamento degli Ordini di ogni Regione, ma in caso di mancato accordo tra Ordini, viene meno il diritto di un Ordine ad essere rappresentato. Questa forma di partecipazione degli Ordini, deve superare il limite regionale e, potenzialmente, prevedere l'aggregazione su base più ampia.

Riferimento normativo

Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini approvato il 1° dicembre 2017 e comunicato a tutti gli Ordini con Circolare n° 158 Prot. 2880: artt.3-7-8-9-10-11

Proposta

In prima ipotesi si potrebbe proporre di garantire all'interno di questa Consultazione (DCR) la partecipazione del presidente, o suo delegato, di ciascun Ordine provinciale e anche di un presidente di un Ordine provinciale delegato da un raggruppamento, anche di tipo temporaneo, di Ordini provinciali, non esclusivamente su base regionale. Siffatto metodo consentirebbe la più ampia partecipazione, un maggior confronto tra gli Ordini, favorendo il rapporto tra gli Ordini territoriali e il CNAPP, supportato e diretto dall'Ufficio di Presidenza. Con questa nuova aggregazione e rappresentanza, non avrebbe più senso mantenere il titolo di "Delegazione Consultiva a base regionale" a favore di "Delegazione Consultiva a base Territoriale (DCT).

Il punto debole di questa prima ipotesi è che di fatto la Delegazione Consultiva a base Territoriale, si configurerebbe come una Conferenza Nazionale degli Ordini e, pertanto, si ritiene che, ferma restando la

rappresentanza degli Ordini come esposta nel periodo precedente, possa essere più incisiva l'eliminazione della "Delegazione" in favore di un incremento del numero delle CNO.


Con questo metodo, supportato da una organizzazione ed una regolamentazione adeguata, l'UdP diventa il regista, che stabilisce i tempi entro i quali gli Ordini possono inviare all'UdP temi/proposte da discutere in una prima CNO, o documenti proposti dai Gruppi di Lavoro. I temi, le proposte, i documenti vengono immediatamente condivisi con tutti gli Ordini, per giungere alla convocazione di una prima CNO nella quale aprire il confronto e dibattito sui temi/proposte/documenti presentati dagli Ordini o dai Gruppi di lavoro. L'UdP procederà alla convocazione di una seconda CNO nella quale procedere al voto sulla sintesi del dibattito della precedente assemblea.

Si ritiene che questo modo garantisca un effettivo coinvolgimento di tutti gli Ordini sulle tematiche proposte dal singolo Ordine o dai documenti proposti dai Gruppi di Lavoro, favorendo la partecipazione democratica ed evitando che si assista ancora a CNO dove si lamenta il mancato invio dei documenti da discutere.

Non solo, questo metodo consentirebbe ad ogni singolo Ordine di poter discutere al suo interno i temi e le questioni proposte dagli altri Ordini, favorendo il maggiore coinvolgimento delle strutture ordinistiche e dando pieno significato al ruolo di rappresentanza.

ORDINE ARCHITETTI PPC DI BARI

IL PRESIDENTE






ORDINE ARCHITETTI PPC DI BENEVENTO

IL PRESIDENTE


ORDINE ARCHITETTI PPC DI CATANIA

IL PRESIDENTE




ORDINE ARCHITETTI PPC DI FOGGIA

IL PRESIDENTE




ORDINE ARCHITETTI PPC DI MATERA

IL PRESIDENTE



ORDINE ARCHITETTI PPC DI TRAPANI

IL PRESIDENTE



ORDINE ARCHITETTI PPC DI SALERNO

IL PRESIDENTE





Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

**TEMI DA TRATTARE DELEGAZIONE CONSULTIVA A BASE
REGIONALE- DEFINIZIONE DI UN METODO PER IL SISTEMA
ORDINISTICO**

Trento, 5 gennaio 2022

A parere dello scrivente consiglio, a monte di ogni definizione dei temi da trattare, è prioritario un chiarimento di metodo, che riguarda l'intera articolazione del sistema ordinistico.

L'assetto ordinistico, intendendo il Consiglio Nazionale, la Delegazione Consultiva la Conferenza ed i singoli Ordini Territoriali, stanno attraversando una fase delicata, dovuta a molte concause esterne, quali il concomitante rinnovo dei Consigli territoriali e del Consiglio Nazionale, la pandemia che ha imposto solo incontri a distanza, etc.

Tale contingenza ha avuto come conseguenza, ad esempio, l'assenza del sistema ordinistico dal dibattito in ordine ad un tema cruciale, quale la proroga del superbonus, demandando la rappresentanza della categoria a tavoli spontanei straordinistici.

Si pone quindi il tema di definire un approccio che in brevissimo tempo consenta al sistema di giungere ad un efficace operatività che consenta di intervenire puntualmente sui singoli temi.

A parere dello scrivente, a tal fine è necessario attivare al più presto gruppi operativi compatti su singoli temi specifici, formati da colleghi competenti in materia per definire i temi puntuali, da trasmettere al Consiglio Nazionale per avviare la relativa azione politica; alla Delegazione il compito di coordinare l'azione dei gruppi, poiché è impossibile una trattazione puntuale dei temi in tale sede.

In sintesi quindi il tema da trattare è una questione metodologica, nel rapporto operativo Consiglio Nazionale, Delegazione, Gruppi Operativi, Ordini territoriali.

Ordine Architetti PPC Trento
Il Presidente

Maurizio Giovanazzi

ORDINI degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI della Provincia di FROSINONE, CAMPOBASSO E CHIETI

Tema:

Ridefinizione delle funzioni di Gruppi di Lavoro, Gruppi Operativi, Commissioni

Analisi delle Criticità:

Da una attenta lettura dei testi dei due Regolamenti di seguito richiamati nella sezione Riferimenti Normativi si evidenzia la necessità di chiarire meglio alcuni aspetti che ad una prima lettura sembrerebbero in contrasto tra loro o non sufficientemente chiari nella loro esplicitazione:

ISTITUZIONE DI COMMISSIONI

da Regolamento CNAPPC

TITOLO I Art. 2 Comma 1 – Il Consiglio Nazionale istituisce le Commissioni e nomina i componenti attingendo tra gli iscritti agli Ordini Territoriali.....

TITOLO I ART 5 Comma 1 – I Componenti delle Commissioni e dei Gruppi Operativi sono nominati, da parte del Consiglio Nazionale di concerto con l’Ufficio di Presidenza, ecc....

I due commi non danno la stessa lettura circa la costituzione delle Commissioni e non è chiaro se si tratta di due tipi di Commissioni

da Regolamento Conferenza Nazionale degli Ordini

nessun riferimento alla costituzione di Commissioni al netto di un rimando al Regolamento per le Commissioni i Gruppi di Lavoro e Operativi

del resto come recita il Regolamento CNAPPC **TITOLO I ART 2 Comma 3** la presenza del Referente dell’UdP è prevista solo nei Gruppi Operativi e non nelle Commissioni; inoltre non è prevista la costituzione propedeutica alle Commissioni dei Gruppi di lavoro da cui attingere i partecipanti iscritti agli Ordini

ISTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO E GRUPPI OPERATIVI

da Regolamento CNAPPC

Art 1 Comma 2. Il Consiglio Nazionale può organizzarsi con la costituzione di apposite Commissioni e, di concerto con la Conferenza degli Ordini, di Gruppi di Lavoro o dei Gruppi Operativi.

TITOLO I Art. 2 Comma 2. I Gruppi di Lavoro sono luoghi di confronto e approfondimento delle tematiche relative alla professione.

Art. 3 Comma 1. Le domande di partecipazione ai Gruppi di Lavoro saranno trasmesse dagli Ordini Territoriali su richiesta del CNAPPC e dell’Ufficio di Presidenza.

da Regolamento Conferenza Nazionale degli Ordini

Art. 7 Comma 1 - Per attività della Conferenza si intendono quelle svolte dalla Conferenza stessa, dall'Ufficio di Presidenza, dalla Delegazione Consultiva a base regionale, dai Gruppi Operativi e dai Gruppi di Lavoro.

Art. 11 Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro

1 - L'Ufficio di Presidenza, di concerto con il CNAPPC, istituisce Gruppi Operativi e Gruppi di Lavoro composti da delegati degli Ordini, designati dai Consigli degli Ordini stessi.

2 - L'Ufficio di Presidenza può organizzare, all'interno della Delegazione Consultiva a base regionale, Gruppi di Lavoro su specifici argomenti.

3 - I Gruppi sono disciplinati da apposito "Regolamento per le Commissioni i Gruppi di Lavoro e Operativi"

Ma allora esiste un solo tipo di Gruppi di Lavoro normati come rimando dal Regolamento CNAPPC o ne esistono due, uno determinato congiuntamente da UDP e CNAPPC e l'altro autonomamente dall'UDP all'interno della DELEGAZIONE CONSULTIVA?

Questa impostazione è utile e propedeutica allo sviluppo dell'attività coordinata tra Ordini Territoriali e CNAPPC, come specificato nell'**Art. 1 Comma 2** *".....nel rispetto delle competenze, funzioni e autonomie degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale (CNAPPC)"* ?

E' da rilevare, inoltre, che, in base ai Regolamenti vigenti, la mancata attivazione di anche un solo Gruppo di Lavoro non permette né all'Ufficio di Presidenza, né alla Delegazione Consultiva, né alla Conferenza degli Ordini, di essere organicamente propositivi, limitando in questo modo l'attività al solo ascolto delle relazioni dei Consiglieri Nazionali come avvenuto negli ultimi anni.

Non è inoltre chiaro, nel caso non si attivino Gruppi Operativi chi deve guidare l'attività dei Gruppi di Lavoro, se l'Ufficio di Presidenza autonomamente o sotto le direttive del Consigliere Nazionale di riferimento tematico.

Riferimenti Normativi


Regolamento della Conferenza Nazionale degli Ordini approvato il 1 dicembre 2017 e comunicato a tutti gli Ordini con Circolare n° 158 Prot. 2880

Regolamento CNAPPC per le Commissioni e i Gruppi di Lavoro e Operativi

Proposta:

Poiché è politicamente strategica la connessione operativa tra gli Ordini Territoriali ed il Consiglio Nazionale è necessario avviare un processo di verifica della idoneità ad assolvere questo compito delle modalità previste nei due Regolamenti citati, anche attraverso la verifica e la ridefinizione del ruolo specifico delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro e dei Gruppi Operativi.

L'attività che sarà necessario svolgere necessita di un collegamento diretto tra Conferenza Nazionale degli Ordini, articolata in sessioni istruttive che possono essere anche individuate e svolte con i Gruppi di Lavoro e sessioni deliberative nelle quali si portano a discussione definitiva e votazione i documenti prodotti, e l'attività del Consiglio Nazionale relazionata ai rapporti con gli Ordini attraverso Organismi permanenti tematici di confronto, che potrebbero anche coincidere con i Gruppi Operativi e/o Commissioni, evitando in questo caso un incomprensibile doppione, stante che l'attività di consulenze esterne nel futuro potrebbe attenersi al Centro Studi e al Centro Servizi.



Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Teramo
www.ordinearchitettiteramo.it

Teramo, 20/12/2021

Oggetto: ARGOMENTO DA INSERIRE NELLA DELEGAZIONE CONSULTIVA A BASE REGIONALE - richiesta

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA OBBLIGATORIA

Il tema, **centrale per la nostra professione**, è stato affrontato a livello programmatico da entrambe le compagini che si sono presentate per il rinnovo del Consiglio Nazionale. Ci si chiede se, ad ora, si sia arrivati ad una proposta programmatica che, tenendo conto delle varie prospettive, abbia dato risposta alle varie criticità e opportunità rilevate in fase elettorale.

Analisi delle Criticità

Da una prima lettura di entrambi i programmi si è rilevata la necessità di predisporre una Offerta Formativa che punti più alla qualità che alla quantità, riscontrando le difficoltà che si trovano spesso ad affrontare, sia per i costi sia per le potenzialità organizzative e amministrative, le piccole realtà ordinistiche.

Si è potuto osservare, all'interno delle diverse occasioni di confronto tra Ordini, che spesso si è giunti a replicare una serie infinita di eventi che trattavano lo stesso argomento, con notevole dispendio di energie e risorse che, se meglio utilizzate, avrebbero potuto potenziare la nostra formazione fino a farla diventare una realtà di eccellenza, nonché uno straordinario strumento di comunicazione e dialogo con la committenza, la politica e il mondo delle costruzioni tutto.

Inoltre, si è potuto constatare che molti eventi formativi si sono svolti in collaborazione con aziende che puntavano principalmente a una superficiale informazione di prodotti per l'edilizia. L'accreditamento di Enti terzi, a livello nazionale, è in capo al CNAPPC che, a fronte di diritti di segreteria, assume su di sé la responsabilità scientifica di quanto proposto; tuttavia, spesso il controllo sulla reale utilità di questi eventi formativi ha lasciato molto a desiderare, contribuendo ad una percezione superficiale delle opportunità della formazione da parte degli architetti.

Infine, l'approccio al sistema sanzionatorio ha avuto, a nostro avviso, un carattere prevalentemente vessatorio, soprattutto nella prima fase, dove la novità della nuova disposizione di legge risultava un ulteriore balzello nelle già difficili condizioni professionali generali, in particolare dopo l'era Bersani. Sarebbe stato più importante impegnarsi nell'interpretare la legge e capirne l'utilità per i professionisti, capendo che la formazione prima di tutelare la collettività, è interesse principale del professionista che ha la necessità di garantirsi una capacità di aggiornamento nel mercato della libera concorrenza, perdendo di vista inoltre l'importanza di considerare la formazione un **valore premiante** nel confronto tra professionisti.

Via dei Mille, 59 – 64100 TERAMO

Telefono e Fax 0861 241856

email info@ordinearchitettiteramo.it | sito web www.ordinearchitettiteramo.it

PEC oappc.teramo@archiworldpec.it

Riferimenti normativi

Con il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 art.7 è stato introdotto l'obbligo dell'aggiornamento professionale allo scopo di garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale nel migliore interesse dell'utenza e della collettività, riaffermando, ancora una volta, che il miglioramento delle prestazioni professionali va posto al servizio della società.

Inoltre in merito al sistema sanzionatorio la modifica dell'art. 9 del Codice deontologico è stata realizzata tenendo solo parzialmente conto di quanto indicato nel Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 e rendendo l'irrogazione delle sanzioni quanto meno dubbia, e non chiaramente ascrivibile alla completa autonomia giudicante del consiglio di disciplina.

Proposte risolutive

L'aggiornamento professionale deve qualificare il professionista nei confronti della committenza ed evidenziarne le specificità per distinguerle da quelle delle altre categorie professionali (geometri ed ingegneri, ma anche periti industriali ed agronomi).

Si richiede al CNAPPC di programmare e attivare una formazione centralizzata o di coordinamento di Alta qualità, capace di costituire un valore aggiunto per l'attività del professionista e non solo un vago e incomprensibile obbligo deontologico.

Si richiede al CNAPPC di coadiuvare l'attività degli Ordini, specialmente quelli di piccole dimensioni, mettendo a disposizione le risorse per realizzare percorsi formativi di alto livello professionale, eventualmente con il supporto di un team di consulenti che dovrà supportare e indirizzare la creazione di percorsi formativi specialistici. In pratica si tratterebbe di creare una **SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE** da mettere a disposizione degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori italiani al fine di dare loro gli strumenti necessari per operare nell'attuale mercato del lavoro, anche internazionale.

Si ritiene inoltre che il **Certificato di Regolarità Formativa** debba essere immediatamente scaricabile dalla piattaforma nazionale che ne garantisca la validità di legge e l'immediata disponibilità in caso di richieste per gare, concorsi ecc.

Particolare attenzione, inoltre, deve essere data all'accredito degli Entri terzi attraverso un sistema ancora più selettivo.

Si richiede di studiare delle opportune modifiche normative che possano rendere premiante e abilitativo l'aggiornamento formativo, qualificandolo all'interno di concorsi e gare, rendendolo utile nel calcolo dei punteggi predisposti per le valutazioni.

Si consiglia di aprire un confronto con i Consigli di Disciplina per valutare l'entità del fenomeno sanzionatorio per capirne la situazione e predisporre delle proposte di cambio normativo che possano semplificare gli enormi sforzi compiuti sino ad adesso, che hanno comportato spese e rallentamenti enormi in tutto il sistema Ordini.

Se necessario rivedere la piattaforma Imateria, che qualche problema ha manifestato in passato implementandola o sostituendola con altra idonea alle nuove esigenze e procedure.

Note aggiuntive

Rivestirebbe particolare importanza permettere a tutti gli Ordini Territoriali di collegarsi tra di loro attraverso una piattaforma nazionale sia per programmare insieme gli eventi, sia per divulgare quelli già effettuati, al fine di permettere agli iscritti di avere un quadro completo della formazione

Via dei Mille, 59 – 64100 TERAMO

Telefono e Fax 0861 241856

email info@ordinearchitettiteramo.it | sito web www.ordinearchitettiteramo.it

PEC oappc.teramo@archiworldpec.it

disponibile, soprattutto utilizzando nuovi ed evoluti sistemi formativi, anche attraverso la catalogazione delle registrazioni ed il riascolto dinamico che testimoniano l'attenzione dell'iscritto.

F.to
Il Presidente
(Arch. Ombretta Natali)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. n° 39/93.

Via dei Mille, 59 – 64100 TERAMO
Telefono e Fax 0861 241856
email info@ordinearchitettiteramo.it | sito web www.ordinearchitettiteramo.it
PEC oappc.teramo@archiworldpec.it

Riferimento:

ORDINI degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI Area Centro Tirreno Adriatico

Ordine presentatore mozione:

CHIETI

Tema:Regolamento tipo per i Consigli di Disciplina**Premessa**

Nell'aprile 2021 il CNAPPC ha approvato l'aggiornamento delle "Linee Guida per le procedure disciplinari" quale strumento fondamentale di "procedura giudiziale" per agevolare il compito dei Consigli e dei Collegi di Disciplina. Nelle Nuove Linee Guida sono riportati sia l'articolato delle procedure disciplinari che i modelli e i facsimili utili per le stesure dei verbali e dei provvedimenti che ogni singolo Collegio adotta nel corso dell'espletamento delle sue funzioni. A questi si aggiungono i capitoli relativi alla fase di impugnazione dinanzi al CNAPPC, la trattazione del giudizio di impugnazione e il ricorso avverso alle decisioni del CNAPPC.

I Consigli di Disciplina, oltre a questo utile "strumento", necessitano di avere anche un indirizzo univoco sulle regole di organizzazione e gestione del lavoro, sia del Consiglio di Disciplina, con una miglior definizione delle competenze e funzioni svolte dal Presidente e dal Segretario, sia dei singoli Collegi di Disciplina.

Analisi delle Criticità

Attualmente la situazione delle attività nei vari Consigli di Disciplina insediati presso le sedi degli Ordini, e dopo il loro rinnovo, è in una fase di ripartenza e diversi di essi hanno provveduto in maniera autonoma e con forme molto diverse a predisporre e dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento. Molti di essi non hanno invece né redatto né adottato un tale strumento o sono in fase di predisposizione.

Questa situazione pone il problema di non avere sul territorio nazionale una "visione unitaria" dell'organizzazione e gestione dei rapporti con gli iscritti creando di fatto uno squilibrio nelle procedure di trattamento e giudizio da parte dei diversi consigli sparsi su tutta la penisola.

Riferimenti Normativi

Legge 24 giugno 1923, n. 1395

(G.U. 17 luglio 1923 n. 167)

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537

(G.U. 15 febbraio 1926, n. 37)

Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto

Decreto Ministeriale 10 novembre 1948

(G.U. 30 dicembre 1948, n. 303)

Regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale Architetti

Decreto del Presidente e della Repubblica 07 agosto 2012

(G.U. 14 agosto 2012, n. 189)

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina

emanato dal CNAPPC e approvato dal Ministero della Giustizia con delibera del 16/11/2012

(G.U. n. 23 del 15/12/2012)

Proposta

Si chiede di predisporre un **Regolamento Tipo Nazionale** che sia di riferimento e di base per tutti i Consigli di Disciplina avvalendosi di esperti nella materia giuridica che facciano da consulenti e siano di aiuto nella predisposizione dei rispettivi Regolamenti territoriali con lo scopo di rendere univoca, chiara e definitiva l'attività e la modalità organizzativa e gestionale di tutti i Consigli di Disciplina Territoriali.

Chieti 20/12/2021

Il Presidente

Arch. Daniele Schiazza





OGGETTO: Richiesta di argomenti da inserire nell’Odg della DCR di gennaio.

1) Tema da trattare –

L’esclusione della parola “Architetto” dall’Allegato 1 del DPCM per incarichi di collaborazione a supporto del PNRR, sta influenzando tutti i bandi Regionali per le nuove assunzioni PA.

Analisi delle criticità – In questi mesi e nel prossimo anno ci saranno moltissimi bandi per le assunzioni di tecnici nelle PA e avere un documento di riferimento nazionale che esclude gli architetti come esperti di pianificazione, paesaggio e architettura ha conseguenze in ambito regionale e comunale. Si allega Bando Regione Sardegna per 44 funzionari ingegneri

Riferimenti normativi –

Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 equipollenza delle lauree

Proposte risolutive –

Chiedere correzione dell’Allegato 1 al DPCM per l’assegnazione degli incarichi – Promuovere una formazione specifica per consentire agli architetti di superare i concorsi nella PA – Creare rete con gli architetti già inseriti nella PA

Note aggiuntive

ORDINI degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI Area Centro Tirreno Adriatico Fermo

Tema:

Ordinanza 108 Sisma Centro Italia 2016, Testo Unico della Ricostruzione sisma 2016, Codice della Ricostruzione

Premesso

Che in occasione della emanazione dell'Ordinanza 12 da parte del Commissario Straordinario Vasco Errani, è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione da un lato, e dai Presidenti dei Consigli Nazionali dell'Area Tecnica dall'altro in cui si definivano i contenuti dei rapporti contrattuali e deontologici che regolano l'attività dei professionisti nel processo della ricostruzione post-sisma

Che il Presidente pro tempore Arch. Giuseppe Cappochin ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa per conto del CNAPPC

Che il Commissario straordinario Avv. Giovanni Legnini, con la pubblicazione dell'Ordinanza 108 il 10/10/2020 ha inteso modificare ed aggiornare alle norme emanate dal Parlamento Italiano il Protocollo di Intesa precedentemente sottoscritto non ascoltando le indicazioni contrarie del sistema ordinistico, dichiarando che *"I Consigli Nazionali degli Ordini e i Collegi professionali intervengono alla stipula del presente atto tramite la Rete delle Professioni dell'area tecnica e scientifica"*

Che in data 24/10/2020 gli Ordini degli Architetti PPC del cosiddetto Cratere Sismico hanno chiesto al Presidente Giuseppe Cappochin attraverso un question-time in occasione di quella Conferenza nazionale degli Ordini, notizie circa la sottoscrizione del Protocollo di Intesa, avendo rassicurazioni di non aver firmato il documento né di aver delegato allo scopo la Rete delle Professioni Tecniche

Che successivamente le criticità esposte in question time sono state discusse prima con L'Arch. Walter Baricchi e successivamente con l'Arch. Massimo Crusi al fine di attivare una riapertura della discussione con il Commissario Straordinario senza avere contezza né dei contenuti né della conferma di sottoscrizione

Che nel frattempo l'Ordinanza 108 è operativa pur nel dubbio di legittimità da parte degli iscritti che operano nella ricostruzione post sisma 2016

Che in data 30/04/2021 il Consiglio Nazionale neoeletto è stato aggiornato della problematica sopra esposta senza che tuttavia, ad oggi si abbia avuto contezza di alcuna attività in merito

Che nel frattempo il Commissario Straordinario Avv. Giovanni Legnini ha predisposto un Testo Unico della ricostruzione in corso di validazione riportando i contenuti della contestata Ordinanza 108

Che per stessa ammissione pubblica dello stesso Commissario Straordinario Avv. Giovanni Legnini la struttura commissariale ha depositato in parlamento il **"Codice della ricostruzione"** intendendo così stabilizzare un modus operandi valido per tutto il territorio nazionale in occasioni di simili calamità naturali, presumibilmente riportando nel testo, ad oggi sconosciuto, identiche ipotesi procedurali all'Ordinanza 108, che quindi assumerebbero valenza nazionale, in considerazione che, per sua stessa ammissione, trae spunto ed esperienza dalla ricostruzione post sisma 2016 che sta gestendo

Analisi delle Criticità:

Si riporta di seguito il testo discusso nelle interlocuzioni attivate con i Consiglieri Nazionali nella precedente consigliatura

ORDINANZA 108 e Protocollo Di Intesa

Proposte e soluzioni per la sottoscrizione del protocollo

PROTOCOLLO DI INTESA

Art. 57 comma 4 DL 104 14.08.2020

«5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo e può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari. Le previsioni per la determinazione del contributo massimo concedibile ai professionisti di cui al presente comma si applicano ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

Il richiamato art 57 non limita quindi il calcolo le prestazioni parziali del contributo all'elenco parziale così come rielaborato all'interno del protocollo di intesa

Anche se nel protocollo sono riportate le seguenti note esplicative

Pag 1 premessa terzo punto

— Il presente protocollo, pertanto, ha valore indicativo e non prescrittivo, come riferimento per la formulazione delle parcelle professionali alla luce della disposizione di cui all'art. 34, comma 5 del D.L. n. 189/2016 come sostituito dall'art. 57 del D.L. n. 104/2020;

Pag 8 Art. 7 ultimo capoverso


I compensi disciplinati dal presente protocollo sono corrisposti in relazione alla prestazione effettivamente resa e, per quanto non disciplinato dal presente atto, si rinvia ai criteri di cui al DM 140/2012.

Appare evidente che l'esclusione di alcune prestazioni professionali parziali sono il segno non di una dimenticanza ma di una volontà di ridurre l'importo della parcella, del resto già scontato del 30%, con una interpretazione non rispondente alla realtà come più avanti spieghiamo

Di seguito riportiamo le tabelle pubblicate in Gazzetta Ufficiale con il DM 140 con evidenziate in fucsia le prestazioni ricomposte e riportate nelle tabelle del Protocollo di Intesa, in azzurro le voci che a nostro avviso sono indispensabili da reintegrare, in bianco quelle che molto probabilmente non saranno mai espletate nella ricostruzione o molto raramente.

TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA"												
FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI		CATEGORIE									
			EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC	AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE SICUREZZA ALIMENTARE	TERRITORIO E URBANISTICA		
DEFINIZIONE DELLE PREMESSE, CONSULENZA E STUDIO DI FATTIBILITÀ	a.i) DEFINIZIONE DELLE PREMESSE E FATTIBILITÀ'	QaI.01	Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040		
		QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010) ³	0,090	0,090	0,09	0,080	0,070	0,100	0,080		
		QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	a.ii) STIME E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetiche	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,04	0,005	
		QaII.02	Particolareggiate	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,09	0,009	
		QaII.03	Analitiche	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,16	0,016	
	a.iii) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive								0,02	0,0003
		QaIII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali								0,015	,00025
		QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche)								0,025	0,030
		QaIII.04	Controlli ed Analisi chimiche fisiche, biologiche, ogm e sensoriali								0,01	0,0001
		QaIII.05	Valutazioni della qualità di processo e di prodotto								0,05	0,001
	a.iv) CONSULENZE E CURATELE	QaIV.1	Consulenze e curatele aziendali								0,005	0,0001
		QaIV.2	Consulenze e pareri e studi nel settore dell'ecologia, della difesa ambientale e della natura, della difesa delle piante e dei loro prodotti, idrogeologia, nivologia e assestamento faunistica - atto fitoiatrici								0,006	0,0012
		QaIV.3	Relazioni tecniche e specialistiche								0,03	0,0015
		QaIV.4	Predisposizioni di fascicoli aziendali e di progetto finalizzati all'accesso ai contributi comunitari								0,15	
		QaIV.5	Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di VAS - VIA -AIA								0,06	0,07
		QaIV.6	Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di autorizzazioni								0,04	
		QaIV.7	Assistenza tecnica, economica, contrattuale e fiscale.								0,035	
		QaIV.8	Consulenza aziendale, tecnica, fiscale, amministrativa e del lavoro.								0,040	
	a.v) PIANI ECONOMICI	QaV.1	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento								0,14	0,0015
QaV.2		Bilanci aziendali, inventari e studi di fattibilità tecnico economica								0,024		
QaV.3		Amministrazione e gestione di aziende agricole, forestali, agro-industriali, zootecniche ed ambientali.								0,1		

³ Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara (art.14, comma 2, d.P.R. 207/2010).




FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE								
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC	AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE	TERRITORIO E URBANISTICA	
Progettazione b.1) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10)	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
	Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbl.03	Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164 D. lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXI) ⁴	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qbl.04	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI) ⁵	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
	Qbl.05	Relazione di indagine geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qbl.06	Relazione di indagine idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	Qbl.07	Relazione di indagine idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	Qbl.08	Relazione di indagine sismica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	Qbl.09	Relazione di indagine archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	Qbl.10	Relazione di indagine geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
	Qbl.11	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. :163/06) – Relazione techno-alimentare	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

⁴ Prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXI).

⁵ Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara o di una concessione di lavori pubblici (art.17, comma 3, lettere (b), (c) d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera (i); comma 4, Allegato XXI; art.53, comma 2, lettera b), d.lgs. 163/06).

	Qbl.12	Studio di inserimento urbanistico (art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera l), all.XXI ⁶	0,030	0,030	0,010	0,030	0,010		0,030	
	Qbl.13	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art.17, comma 3, lettera a), d.P.R. 207/10) ⁶	0,030	0,030	0,030					
	Qbl.14	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	0,005	0,005	0,005					
	Qbl.15	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbl.16	Studi di prefattibilità ambientale/Sicurezza alimentare	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
	Qbl.17	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbl.18	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	

⁶ Prestazione richiesta ai sensi art.164, d.lgs. 163/06; art.1, comma 2, lettera l), all.XXI.



FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE									
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC	AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE	TERRITORIO E URBANISTICA		
Progettazione	b.ii) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), d.P.R. 207/10)	0,230	0,180	0,200	0,220	0,200	0,250	0,220	
		Qbil.02	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbil.03	Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,070	0,040	0,070	0,060	0,050	0,050	0,060	
		Qbil.04	Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,010	0,030	0,010	0,010	0,030	
		Qbil.05	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto ^h	0,070	0,070	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	
		Qbil.06	Relazione di indagine geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		Qbil.07	Relazione di indagine idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbil.08	Relazione di indagine idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbil.09	Relazione di indagine sismica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Qbil.10	Relazione di indagine geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		Qbil.11	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26, d.P.R. 207/10 - cap.8.5, d.m. 14/01/2008)		0,090						
		Qbil.12	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26, d.P.R. 207)		0,120						
		Qbil.13	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26, d.P.R. - cap.8.5, d.m. 14/01/2008)		0,180						
		Qbil.14	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		Qbil.15	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,060	0,060	0,060					
		Qbil.16	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbil.17	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,020	0,020	0,020	0,020				
		Qbil.18	Relazione di qualificazione energetica (art.8, d.lgs. 311/2006)	0,030	0,030	0,030					
		Qbil.19	Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (d.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini	0,020	0,020	0,020					
		Qbil.20	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbil.21	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA) - indagini alimentari ed analisi predittive di sicurezza alimentare	0,150	0,120	0,190	0,190	0,220	0,190	0,23	
		Qbil.22	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbil.23	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		Qbil.24	Piani urbanistici esecutivi, piani di sviluppo aziendale, piani di utilizzazione forestale							0,300	0,300

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE								
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC	AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA	TERRITORIO E URBANISTICA	
Progettazione	b. III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,100	0,120	0,150	0,040	0,090	0,050	0,040	
		QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,130	0,130	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080	
		QbIII.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,040	0,030	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	
		QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,020	0,025	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030	
		QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento – Piano di sicurezza alimentare	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		QbIII.08 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		QbIII.10 Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		QbIII.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZI	QbIV.01 Pianificazione							0,005	0,006	
	QbIV.02 Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale							0,005	0,005	
	QbIV.03 Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici							0,03		
	QbIV.04 Programmazione economica, territoriale, locale e rurale							0,003	0,003	
	QbIV.05 Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicata alla pianificazione urbanistica territoriale ambientale e alla difesa del suolo							0,004	0,005	

7 Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell'opera è determinato sulla base del PIL complessivo relativo al contesto territoriale interessato; nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo il Valore dell'opera è determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la PLV aziendale nel caso della categoria G.

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE									
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC	AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE	TERRITORIO E URBANISTICA		
Direzione Esecutiva	c.i) ESECUZIONE DEI LAVORI *	Qc.i.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'ufficio (art.148, d.P.R. 207/10) ⁸	0,320	0,380	0,320	0,420	0,420	0,350	0,420	
		Qc.i.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,020	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030	
		Qc.i.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qc.i.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.lgs. 163/06)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qc.i.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.lgs. 163/06)	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Qc.i.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.lgs. 163/06)	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qc.i.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010) ⁹	0,140	0,090	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120	
		Qc.i.08	Variante del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010) ¹⁰	0,410	0,430	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420	
		Qc.i.09	Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10)	0,180	0,180	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		Qc.i.10	Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	0,100	0,100	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		Qc.i.11	Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qc.i.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		Qc.i.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
c.ii) MONITORAGGI	Qc.ii.1	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici							0,002	0,0015	
	Qc.ii.2	Ricerche, statistiche ed analisi swot							0,018	0,0015	
	Qc.ii.3	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale;							0,022		

⁸

Resta escluso il compenso relativo all'ufficio di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito.

⁹

Da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto.

¹⁰

Da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente.

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE									
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC	AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE	TERRITORIO E URBANISTICA		
Verifiche e Collaudi	d.l) VERIFICHE E COLLAUDI	Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) ¹¹	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qdl.03	Liquidazione, patrocini ed arbitrati							0,13	
		Qdl.04	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)		0,220						
		Qdl.05	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 21/01/2008 n°37)			0,180		0,180			
		Qdl.06	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) – Attestato di collaudo e certificazioni di qualità	0,050	0,050	0,050				0,050	

¹¹ In caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

In estrema sintesi sono state escluse:

Progettazione preliminare

QBI.12 Studio di inserimento urbanistico

Progettazione Definitiva

QBII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici

QBII.14 Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche

Esecuzione dei Lavori

QCI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento manuali d'uso e manutenzione

QCI.10 Contabilità dei lavori a corpo

Pertanto le due note sopra riportate, che in qualche modo rimandano comunque al testo integrale del DM 140 per valutare le prestazioni realmente eseguite ai fini della determinazione del compenso (*teoricamente potrebbero essere conteggiate anche quelle escluse nella tabella del Protocollo di Intesa*) ovviamente diverso da progetto a progetto, non si ritengono sufficienti ad evitare difformità interpretative con gli USR pertanto, per evitare inutili e dannose discussioni, si richiede di risolvere con una delle due soluzioni sotto proposte:

Soluzione 1) Reintegrare nell'elenco all'interno del Protocollo di Intesa le voci sopra indicate e mancanti

Soluzione 2) Eliminare le tabelle all'interno del Protocollo di Intesa facendo riferimento al DM 140 nel suo complesso e alle prestazioni realmente effettuate per la valutazione del compenso.

Di seguito 4 esempi per dimostrare la necessità di quanto sopra evidenziato

Progetto su edificio con danni lievi

Con molta probabilità non vengono effettuate gran parte delle prestazioni presenti in elenco e l'intervento interessa principalmente le parti strutturali e/o i tamponamenti, tuttavia, nel caso si intervenisse con il miglioramento energetico interessando le facciate è evidente che il recupero di una validità architettonica del prospetto non può prescindere da valutazioni progettuali sia definitive che esecutive; se poi si tratta di edificio di interesse culturale in ogni modo il progetto deve svilupparti sia nella fase definitiva che esecutiva

Progetto su edificio con danni gravi e danni lievi con miglioramento sismico

Obbligatorio raggiungere il miglioramento sismico richiesto dalla legge 189 (almeno 60%); appare naturale che le soluzioni strutturali vanno risolte di pari passo con le implicazioni architettoniche degli interventi, che possono anche comportare continue prove di raggiungimento della soglia di antisismicità richiesta, con continue approssimazioni progettuali prima di validare la soluzione che si ritiene più soddisfacente; il progetto è anche qui definitivo+esecutivo. Entrare nel merito di edifici di interesse culturale e/o vincolati non fa altro che confermare quanto sopra.

Progetto di edificio con demolizione e ricostruzione

In questo caso si tratta di progettare l'edificio intero quindi anche qui il progetto è definitivo+esecutivo, senza ombra di dubbio

Progetto di edificio con demolizione e ricostruzione con delocalizzazione

In questo caso la scelta del sito dove localizzare non può escludere lo studio di inserimento urbanistico.

Come si evince a causa della grande varietà di interventi e delle loro peculiarità non è possibile generalizzare escludendo casi tipo.

La scelta del DM 140 è stata implementata dall' Art. 57 comma 4 DL 104 14.08.2020 con due valori non previsti nel DM 140 stesso:

0,5% per la risposta sismica locale

2% per amministratore di Condominio

Sono rimaste escluse alcune prestazioni che siamo pertanto obbligati a considerare all'interno del DM 140

Il rilievo geometrico

L'accatastamento (necessario almeno nelle demolizioni e ricostruzioni)

Il tipo mappale (indispensabile nei casi di demolizioni e ricostruzioni con diversa sagoma e/o con delocalizzazione)

Mentre per accatastamento e tipo mappale è sufficiente valutare la possibilità di inserirli nel conto del rimborso spese per il rilievo geometrico, in particolar modo per i condomini con molti appartamenti e pochi danni, oltre a prevedere l'inserimento in conto rimborso spese è necessario valutare che almeno sia coperto il costo vivo di un rilievo con laserscanner di e 3,00 al mq attivando a copertura una delle voci di prestazioni non eseguite qualora il rimborso spese non sia sufficiente.

Per quanto riguarda i rimborsi spese e la loro documentazione è necessario stabilire con un regolamento le modalità, tenendo in considerazione che per tutto il lavoro svolto fino ad oggi per ogni singolo progetto, non essendo prevista fino ad ora nessuna necessità di documentare sembra improbabile recuperare documentazione fiscale a prova.

ORDINANZA 108

Art. 1 – Contributo del Commissario per i compensi professionali

2. Il contributo pubblico è corrisposto direttamente al professionista incaricato della progettazione architettonica e dell'asseverazione, che è anche il coordinatore dell'intervento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio, nonché, ove diversi dal precedente e fatta salva una diversa futura disciplina per gli interventi relativi agli aggregati, al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, dal coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonché a non più di due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto, e non ad altre figure professionali che eventualmente collaborano nell'esecuzione delle attività professionali.

1) Se il Raggruppamento temporaneo individua il Coordinatore, **questi non può essere coordinatore anche del Collaudatore**. Per il rispetto delle Norme Deontologiche che non è certo il caso di smentire il Collaudatore stipula un Contratto a parte, se e quando è previsto: infatti non sempre è necessario come nei danni lievi. Il carico amministrativo per USR è di una sola fattura in più.

Quindi il massimo di otto professionisti oltre al collaudatore potrebbe costituire una soluzione senza necessità di distinguere tra prestazioni ordinarie e specialistiche. Vale ricordare che tutti i professionisti fino ad ora si sono accordati tra loro da anni ed hanno lavorato fino ad ora sulla base di lettere di incarico, preliminari e contratti stipulati con l'Ordinanza 12 ma che tuttavia ancora non sono stati registrati in piattaforma; riteniamo non praticabile ridiscutere funzioni e percentuali di onorari già concordate tra i partecipanti del Raggruppamento per ricondurre accordi a patti stipulati all'interno del gruppo, ed è improponibile la sub fatturazione come soluzione per i noti problemi.

Quindi ferma restando l'applicazione del comma 2 per i futuri nuovi contratti, si possono mantenere gli accordi presi allegando al nuovo contratto l'accordo già sottoscritto, che perde valore rispetto al nuovo ma dimostra l'accordo pregresso; si rendono quindi necessarie le seguenti distinzioni di incarichi parziali:

Progettazione Architettonica

Progettazione Strutturale

Progettazione Impianti Termico ed Idrico

Progettazione Impianto elettrico

Direzione lavori Architettonica

Direzione lavori Strutturale

Direzione lavori Impianti Termico ed Idrico

Direzione lavori Impianto elettrico

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Come da applicazione dell'Ordinanza 12 *(del resto distinguere tra Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione e non distinguere tra Progettisti e Direttori dei lavori specialistici sembra un controsenso)*

Questa soluzione salvaguarda tutta la problematica delle competenze professionali che in caso contrario esploderebbe con tutte le sue contraddizioni e sarebbe la causa di forti tensioni tra le professioni tecniche.

Aggiungiamo una nota sulla Direzione dei lavori.

E' naturale esprimere differenziazioni tra Direzioni dei lavori specialistiche: basti pensare che molti professionisti si sono specializzati sono in Impianti, Antincendio, oltre a coloro che progettano esclusivamente strutture, e ricordiamo qui anche l'esclusività della presenza dell'architetto nella Direzione dei Lavori dei Beni Culturali.

Del resto aver escluso dall'elenco del Protocollo di Intesa:

QCI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

QCI.05 Ufficio di direzione lavori per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

QCI.06 Ufficio della direzione lavori per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

dimostra la volontà di non chiedere un Direttore dei lavori unico che organizzi l'Ufficio di direzione dei lavori.

Se fosse questa la volontà le aliquote relative all'attivazione delle funzioni previste nei tre codici andrebbero attivate anche loro ed inserite nel Protocollo di Intesa.

Ultimo step importante per ricondurre gli accordi sottoscritti con l'Ordinanza 12 all'interno dell'Ordinanza 108:

- Le aliquote relative alle prestazioni professionali realmente eseguite costituiscono l'onorario consolidato
- Agli importi relativi ad ogni singola prestazione professionale non è necessario che corrisponda solo il tecnico responsabile della prestazione
- L'importo totale è ripartito secondo le percentuali che sono state concordate tra professionisti
- Il Coordinatore allega al Contratto un prospetto dove riporta gli importi relativi all'onorario divisi per professionista e per prestazione eseguita ai fini della verifica della ripartizione in percentuale tra i professionisti
- Ogni professionista può partecipare a più prestazioni professionali.

Si richiede in conclusione la libertà di suddividersi la parcella secondo gli accordi presi.

Allegato B Schema di Contratto tipo

E' importante che sia chiarito che il Contratto tipo è una traccia dalla quale estrapolare il proprio contratto aderente al progetto in oggetto.

Una riflessione è d'obbligo: far firmare ad un anziano abitante in montagna un contratto del genere è impresa non da poco, suscita preoccupazione e diffidenza.

Quindi meglio richiamate il Protocollo di intesa nella sua integrità e togliere tutte quelle clausole che sono riportate e fanno parte del protocollo.

Mancano inoltre tutta una serie di altre clausole che noi abbiamo inserito nel modello di contratto compatto che se è necessario possiamo mettere a disposizione della discussione.

Proposta:

Si chiede di ridiscutere i punti critici sopra esposti avviando un confronto con il Commissario Straordinario Avv. Giovanni Legnini e chiedendone la correzione nel **Testo Unico per la Ricostruzione 2016** e nel futuro **Codice della Ricostruzione**

Note aggiuntive :

Il Parlamento ha approvato l'applicazione del DL 140 per la determinazione del compenso ai professionisti prevedendo uno sconto forfettario del 30%, confermando implicitamente che trattasi di Ricostruzione privata, sia pure utilizzando fondi pubblici, pertanto è improprio voler applicare a tutta la procedura norme proprie della Ricostruzione di opere pubbliche che hanno per riferimento il Decreto parametri 2016

E' pertanto non in linea con le indicazioni del Parlamento obbligare i tecnici ad organizzarsi con Direzione Lavori unica e non più separata per architettonico, strutturale ed impianti come precedentemente previsto nell'Ordinanza 12, oltre al fatto che si vuole applicare con effetto retroattivo ai rapporti già consolidati tra i professionisti e a progettazione avanzata se non ultimata; inoltre è vessatorio e incostituzionale (Art 12 della Costituzione Italiana) obbligare alla fatturazione unica degli onorari il progettista coordinatore ed obbligare i colleghi a diventare suoi "collaboratori" liquidati con subfatturazione, oltre a dichiarare che l'unico responsabile del progetto anche dal punto di vista tecnico è il coordinatore, quando nel collegio dei tecnici sappiamo che sono tutti solidali come responsabilità tecnica, e che potrebbe verificarsi che un coordinatore potrebbe trovarsi nella situazione di essere responsabile di una prestazione professionale per la quale potrebbe non essere abilitato, con gravi problemi connessi di deontologia.

Fermo 20/12/2021

Il Presidente

Arch. Andrea Coscia



4) Tema da trattare - IL NUOVO TESTO UNICO DELLE COSTRUZIONI. Agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente.

Tema

Esiste già una bozza abbastanza definitiva del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni che attualmente giace in Senato e che si spera vada presto a sostituire il *dPR 380/2001 - Testo Unico dell'Edilizia* il quale ha 20 anni alle spalle e non risulta più attuale. All'interno della bozza del testo suddetto è presente un intero articolo sulle agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente che però non include i bonus edilizi.

Criticità

E' innegabile affermare che, pur tra mille difficoltà e assunzioni di responsabilità, gli incentivi nell'ambito delle costruzioni hanno riattivato il mondo delle costruzioni e allo stato attuale costituiscono una eccellente occasione di lavoro per gli Architetti e per tutte le professioni tecniche, come è importante riconoscere che il legislatore ha ridato dignità alle competenze specifiche dei professionisti, soprattutto attraverso la reintroduzione del calcolo degli onorari professionali nell'ambito dei lavori privati.

Purtroppo però per tali incentivi fiscali sappiamo che è prevista una progressiva riduzione di aliquota, inoltre non vi è chiarezza sulla certezza in merito al loro mantenimento nel tempo a venire.

Riferimenti normativi

dPR n. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia); D.L. n. 34/2020, (Decreto rilancio).

Proposte risolutive

Per ovviare a tali criticità sarebbe opportuno attivare e integrare i bonus all'interno del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni attraverso la sollecitazione di un dialogo con il Governo e con l'apposita Commissione istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in modo che i bonus fiscali attuali vengano inseriti in maniera definitiva all'interno del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni con l'obiettivo di integrarli e renderli strutturali.

Peraltro l'art. 30 e l'art. 128 della bozza attuale del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni sono già dedicati alle agevolazioni per gli interventi di rigenerazione e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché alla sostenibilità ambientale delle costruzioni.



oappcri
Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Rieti

Prot.n.01/2022

Rieti, 10 Gennaio 2022

All'Ufficio di Presidenza
interni@cnappc.it

**Oggetto: Mozione per la Delegazione Consultiva a base regionale
INCONGRUENZA NORMATIVA SUGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN
AREE SOTTOPOSTE A TUTELA – art. 3 lett. “d” DPR 380/2001 e s.m.i.**

-Tema

La norma così recita: “...Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria; (lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020)

L'applicazione della norma in oggetto non ha i necessari profili di chiarezza per essere applicata univocamente dai professionisti e valutata con lo stesso criterio dagli Enti preposti all'esame delle istanze. Ne è testimonianza il pronunciamento con circolari e pareri di vari Enti ed organismi dell'Amministrazione centrale con posizioni diametralmente opposte. Il tema riveste un'importanza di natura culturale, sulla conservazione dello stato attuale così come è, con il mantenimento della sagoma, posizione e prospetti. Potrebbe sembrare una lettura che tende a conservare un patrimonio esistente salvaguardando il paesaggio ed i contesti urbani e naturali. Purtroppo l'identificazione del bello e meritevole di conservazione del patrimonio attuale si scontra con una realtà che molto spesso è quella di un edificato senza qualità e senza regole, nato senza il rispetto delle normative urbanistico-edilizie e legittimato con i vari condoni, come anche i mostri speculativi o i fabbricati proliferati con aggiunte successive prive di ogni regola architettonica o dialogo con il contesto paesaggistico. Demolire e ricostruire con il mantenimento della sagoma, dei prospetti e della posizione significa conservare anche questo prodotto edilizio. L'assurdo è anche un altro che ciò avviene con risorse pubbliche come nei casi ricostruzione post sisma e nel super bonus.

- Analisi delle criticità

La difficoltà interpretativa risiede nel passaggio evidenziato in giallo e cioè se per immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio debbano intendersi solo i beni culturali del titolo secondo del codice o anche quelli del paesaggio del titolo terzo. Essendo il riferimento della norma agli immobili sottoposti a tutela e non alle aree si rischierebbe di conservare anche edificio non di pregio o peggio ancora estranei al contesto urbano o paesaggisti solo per il fatto che è ubicato in” area “sottoposta a tutela. Sui vincoli paesaggistici dell'arte. 136 occorre certamente distinguere gli edifici di cui alle lettere b) e c) , beni puntuali, sicuramente da considerare beni monumentali o comunque meritevoli di conservazione da quelli di cui alla lettera d) che riguardano beni diffusi e bellezze panoramiche all'interno dei quali non può essere mantenuto anche ciò che deturpa in contesto in cui si trova.

- Riferimenti normativi

Oltre al testo della norma richiamata sopra, come novellato dal d.l. 76/2020 conv. l. 120/2020, sono intervenuti nel merito il:

- Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale prot. M-INF.CSLP. Con nota Registro Ufficiale. U. 7944 11.8.2021 (all.2) che così ha concluso “...che per gli immobili, il cui vincolo risiede nell'essere inseriti in aree sottoposte paesaggistico (parte terza del Codice), sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico e architettonico intrinseco, sia consentito intervenire anche attraverso la demolizione e ricostruzione, classificabili nella “ Ristrutturazione Edilizia” , che nella definizione del 380/2001 comprende anche lo modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente.”

- Il Ministero della Cultura con una interrogazione parlamentare del 22/09/2021 nella quale afferma che “ *il termine immobili usato dal legislatore include sia gli ambiti sottoposti a vincolo in quanto tali, sia gli edifici genericamente ricompresi nei medesimi ambiti. La norma si riferisce pertanto non solo agli edifici aventi caratteri estrinseci di pregio architettonico ma anche gli edifici, ricadenti in ambiti tutelati che potrebbero apparire privi di pregio*”. Una lettura che partendo dal principio della conservazione del paesaggio come forma del territorio, tende a congelare una fase storica di evoluzione mirata e controllata del dello stato attuale contrariamente a quanto è avvenuto in precedenza.

Evitando di addentrarci nelle molteplici sfaccettature del problema esaminate dalla giurisprudenza, è importante evidenziare come questa norma abbia anche dei profili di dubbia legittimità costituzionale. Con l'art 117 della Costituzione sono attribuite allo Stato competenze esclusive in molte materie tra le quali alla lett. s) **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali**. È compresa invece come materia concorrente il “**governo del territorio**”, mentre è riconosciuta la esclusiva potestà legislativa alle Regioni per la “**valorizzazione dei beni culturali e ambientali**”. Nel momento in cui le Regioni si dotano di una propria normativa paesaggistica, (Piani Paesistici) con regole dettagliate per ogni tipo di vincolo e di contesto paesaggistico, la norma in oggetto ne blocca l'efficacia, **impedendo di fatto alle regioni di esercitare il proprio diritto di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e di governo del territorio**.

- Proposte risolutive

Le stagioni più importanti della nostra storia culturale, architettonica e di modellazione del paesaggio sono nate non certo dallo spirito di conservazione esasperata di una fase storica o dalla presunzione di congelare quello che è stato fatto finora ed impedendo alle nuove generazioni di usare il nobile linguaggio dell'arte e dell'architettura per rappresentare la propria epoca. È stata invece la sapienza ed coraggio di ogni epoca storica a valutare il bello ed il buono, a valorizzarlo e conservarlo e a disfarsi dell'inutile e del brutto riadattandolo e trasformandolo. Non congeliamo e ricostruiamo i mostri partoriti dai condoni magari anche con risorse pubbliche. La proposta degli architetti è conservare con i criteri del restauro ciò che costituisce patrimonio culturale e paesaggistico, avendo indiscutibili connotazioni di pregio e valore ma con consapevolezza e sensibilità; nel momento invece in cui è necessario un intervento di ristrutturazione che preveda anche la demolizione e ricostruzione, se l'immobile non ha i connotati descritti sopra, approfittiamo per modificare cioè che danneggia o crea situazioni di pericolo nel contesto in cui l'immobile è ubicato. È anche superfluo ricordare che essendo tali aree supposte a tutela, su ogni intervento deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice, che rappresenta la giusta garanzia di controllo da parte del Ministero dei Beni Culturali con le proprie Soprintendenze.

Per apportare questo chiarimento ad una norma poco chiara e controversa, l'art. 3 lett d) del TUE potrebbe essere così emendato:

*“...Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi della **Parte Seconda e dell'art. 136 lett. b) e c)** del **Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.*

Distinti saluti.

**Il Presidente
Arch. Fabrizio Miluzzo**



Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti
Piazza V. Emanuele II, 17 – Palazzo Dosi – 2° piano – 02100 Rieti
Tel. 0746.485725

e-mail: architetti@rieti.archiworld.it | pec: oappc.rieti@archiworldpec.it | www.architetti.rieti.it

ORDINI degli ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI
Area Centro Tirreno Adriatico
OAPPC DELLA PROVINCIA DI PESCARA

TEMA: LAUREE ABILITANTI

Premessa

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19/11/2021 si è concluso l'iter parlamentare del Decreto "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" (Legge 8 novembre 2021, n.163) che istituisce le lauree abilitanti per diverse professioni, comprese alcune come quelle di architetto e d'ingegnere che non prevedono un tirocinio post- laurea obbligatorio.

L'art.4 del decreto norma l'abilitazione all'esercizio della professione, previo superamento di una prova pratica a conclusione di un tirocinio tecnico – formativo nell'ambito dell'esame di laurea.

Già con il DPR 328/2001 si è tentato di sostituire la prova pratica dell'attuale esame di abilitazione post laurea con un tirocinio professionale ai sensi degli artt. 17.5 - 18.4 del citato DPR e dell'art.6 del DPR 137/2012, attivato mediante una convenzione tra Università ed Ordine Professionale che con il titolo di Tutor svolge una funzione di collegamento tra Università (soggetto proponente) e Studio professionale (soggetto ospitante).

Diversi Ordini in Italia hanno stipulato le convenzioni con le università presenti nel proprio territorio, ciononostante la procedura fino ad ora non ha trovato grande applicazione.

Ad oggi quindi, l'abilitazione alla professione avviene sostenendo l'esame di stato post laurea, costituito da una prova pratica, una o due prove scritte (relazioni) in funzione del settore di abilitazione e di una prova orale.

Analisi delle Criticità

Le criticità relative a quanto sopra esposto sono numerose:

- 1) Il divario tra quanto appreso durante il corso di studi e quanto necessario per affrontare la professione è notevole;
- 2) I tirocini di 275 h previsti per l'acquisizione dei crediti formativi all'ultimo anno del corso di laurea, sono troppo brevi per dare una formazione di base professionalizzante;
- 3) L'esame di abilitazione come è stato fatto sino ad ora è completamente avulso dal corso di laurea frequentato, i neolaureati si iscrivono all'esame senza avere la cognizione del programma di esame considerandolo una semplice formalità;
- 4) L'università soggetta a programmi ministeriali non riesce a fornire gli adeguati strumenti per poter accedere alla professione con un minimo di esperienza di base;
- 5) Il tirocinio così come previsto negli articoli DPR 328/2001 e nel DPR 137/2012 è di difficile applicazione soprattutto per i requisiti e dimensioni richieste agli studi ospitanti;
- 6) Esistono sul territorio un numero sufficiente di strutture ospitanti tali da assorbire la richiesta di eventuali laureandi e/o laureati?

Con la Legge 163/2021 quanto detto sembra superato, ma continua ad essere attuale per il percorso da costruire al fine di rendere la laurea abilitante efficace ai fini dell'ingresso nella professione, e ciò può avvenire solo attraverso il tirocinio e la pratica.

Riferimenti Normativi

- DM 9 settembre 1957
- DPR 328/2001
- Nota MIUR 28/05/2002
- DM 26 luglio 2007 (tabella corrispondenze classi di laurea)
- DPR 137/2012 (Riforma delle professioni)
- Direttiva Europea 2013/55/CE
- D. Lgs 15/2016 (recepimento Dir EU 55/13)
- L 163/2021 - "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti"

Proposte

Lauree abilitanti un percorso da costruire

La laurea per avere valore abilitativo reale dovrà prevedere all'ultimo anno un percorso che permetta al neolaureato di avvicinarsi alla professione con quegli elementi di base che inevitabilmente dovrà poi perfezionare con la pratica e l'esperienza.

Si chiede di organizzare l'ultimo anno, se non gli ultimi due, sulla base di progettazioni reali che prevedano anche la simulazione di pratiche edilizie, direzione lavori, elementi base di sicurezza sul cantiere e cantierizzazione del progetto. L'organizzazione di un tirocinio svolto da professionisti individuati di volta in volta dagli ordini professionali (come nell'attuale esame di stato) da svolgere in ambito universitario, con visite in cantiere.

Si propone inoltre la presenza di professionisti iscritti all'ordine estranei al mondo accademico, nella commissione d'esame di laurea abilitante.



ORDINE DEGLI **ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI** DI ROMA E PROVINCIA

Tema da trattare: Competenze Professionali:

la figura dell'architetto nella progettazione e direzione lavori di opere site in territori di notevole interesse pubblico, parte III del Decr. Leg.vo 42/2004 ed in zone "A" di PRG e in zone cosiddette "UNESCO"

Analisi delle Criticità:

L'attuale legislazione in materia di competenze professionale della figura dell'architetto non prevede, per gli interventi in zone di notevole interesse pubblico, parte III del decreto legislativo n. 42/2004, l'obbligatorietà della figura dell'architetto. Tale carenza legislativa che invece per gli interventi ricadenti nella parte II del decreto legislativo n. 42/2004 prevede la figura esclusiva dell'architetto iscritto al relativo ordine, art. 52 del r.d. n. 2357/1925, e, solo in presenza di consolidamenti, anche la figura dell'ingegnere, ha di fatto portato figure del tutto estranee al modo dell'architettura ad operare su paesaggi ricchi di valenze identitarie, specifiche, interrelate: storico, artistiche, architettoniche con conseguenze critiche per il paesaggio.

Il paesaggio deve essere letto come unione inscindibile di molteplici aspetti: naturali, antropico-culturali, percettivi: con interventi che armonizzino le esigenze economiche con quelle sociali ambientali, che hanno come obiettivo la tutela costante dei paesaggi e la loro evoluzione armonica, allo scopo di migliorare la qualità della vita. Le componenti fondative del paesaggio possono riassumersi in componenti naturali, antropico culturali e percettive.

Il paesaggio è il prodotto delle trasformazioni umane, di una continua elaborazione; pertanto è importante tutelare tutte le infrastrutture storiche, così come il sistema insediativo urbano e rurale ed il sistema dei percorsi; permettendo così di cogliere il tessuto di relazioni che lega i vari componenti del paesaggio tra loro e di programmare trasformazioni ed assetti futuri.

L'attuale, compromissione paesaggistica, perdita definitiva e irreversibile della connotazione originaria, così come quella dei caratteri identitari delle zone A di PRG, oltre ad essere determinata da eventi naturali è stata determinata da interventi antropici di sostituzione, che hanno modificato radicalmente i caratteri di identità e riconoscibilità dei luoghi, danneggiandone le risorse e i beni di tipo naturalistico o storico culturale senza attribuire loro nuovi valori in una prospettiva di sostenibilità e durevolezza. Si è minata l'integrità, la permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici, delle relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche. tra gli elementi costitutivi.

I fenomeni più consistenti e percepibili di degrado e compromissione sono certamente connessi alle dinamiche di sviluppo economico insediativo. Tali processi hanno investito non solamente le aree suburbane, dove si sono storicamente manifestati con maggiore evidenza, ma anche i centri e i nuclei storici, i territori agricoli e gli ambiti naturali, dove gli effetti di degrado e compromissione dovuti ai processi di urbanizzazione che hanno assunto scale e connotazioni particolari nei diversi contesti locali, spesso contraddittori tra loro, senza un appropriato confronto con una visione di insieme, determinando una condizione sempre più estesa di obliterazione dei caratteri identitari.



Attualmente operano sul paesaggio in genere ed anche sulle zone dichiarate di notevole interesse pubblico, parte III del decreto legislativo n.42/2004, e nelle zone Unesco e zone A di PRG figure come l'ingegnere, il geometra, il botanico conservatore, il perito, insomma figure che per corso di studi hanno una preparazione non idonea per affrontare e risolvere in modo valido le complesse problematiche che caratterizzano tali territori .

Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo n.42/2002 s.m.i.: nella parte seconda per le questioni che riguardano beni che rivestono interesse culturale, nella parte terza per le questioni che rivestono notevole interesse pubblico

Tale decreto presenta una serie di articoli dedicati alle varie operazioni che riguardano i beni culturali ed i beni paesaggistici ma non affronta le competenze professionali

Vige inoltre il seguente regolamento applicativo:

- Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche. Anche questo regolamento non affronta le competenze professionali;

Per le competenze professionali riguardanti esclusivamente i beni che rivestono interesse culturale, parte II decreto legislativo n. 42/2004, si deve far riferimento all'art. 52 del R.D. n. 2357/1925.

Proposte risolutive

Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene che la sola figura professionale che, per percorso di studi, per formazione accademica, possa riassumere in sé tutte le valenze necessarie per una corretta comprensione di così variegati fattori che caratterizzano il paesaggio sia la figura dell'architetto. Allo stesso tempo le peculiari valenze storico, artistiche ed architettoniche che caratterizzano le zone A di PRG dei centri insediativi italiani e le zone Unesco, richiedono la figura dell'architetto per gli interventi che su tali zone si intendano fare.

Pertanto gli Ordini territoriali e il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC dovrebbero, al fine della conservazione, tutela e valorizzazione delle zone suindicate proporre una legge che preveda la figura dell'architetto per qualsiasi operazione si intenda fare in tali zone.

Arch. Costanza Pierdominici, Roma 16.12.2021

Arch. Alessandro Panci, Roma 17.12.2021

Ordine Architetti PPC della Provincia di Latina

MOZIONE AL CNAPPC SUL TEMA DELLA COMPETENZA SPECIFICA DELL'ARCHITETTO IN ITALIA

Considerato

Che la professione di architetto versa in Italia in una profonda crisi strutturale che fa data a partire dagli anni successivi al cosiddetto boom edilizio degli anni '50 e '60

Che il sintomo più elementare della crisi è rappresentato dai valori del reddito medio degli architetti italiani rilevato nel succedersi degli anni

Che il numero degli architetti italiani (circa 156.000 in totale)- come ricordato ancora nella CNO del novembre scorso a Venezia - in proporzione al numero degli abitanti del Paese, indica un'offerta potenziale di servizi di architettura chiaramente sovradimensionata alle capacità del mercato nazionale.

Che questo rapporto sembra essere, in Europa e non solo, esclusivo della situazione italiana, vedendosi in tutte le nazioni d'Europa un numero di architetti inferiore di molte decine di migliaia di unità

Che, in assenza di alcuna specifica riserva di legge per le competenze degli architetti- eccezion fatta per gli interventi sui soli edifici su cui incide il vincolo monumentale ai sensi della Parte II del dlgs 42/04- sul processo di trasformazione del territorio operano figure concorrenti come gli ingegneri e, spesso in contrasto con la norma di legge, i geometri ed altri, comportando un innalzamento abnorme dell'offerta di servizi di cui sopra

Che il paesaggio italiano, inteso soprattutto come integrazione di natura e cultura, di città e territorio vasto, di architettura e forma urbana, è universalmente riconosciuto come uno tra i più belli del mondo, al punto che la sua conservazione, valorizzazione e cura si costituiscono di fatto come un interesse planetario.

Che l'interesse pubblico alla cura e valorizzazione di questo patrimonio è stabilita dall'art. 9 della nostra Costituzione

Che malgrado ciò una attività edilizia imponente, disordinata e in grande parte illegale ha aggredito questo patrimonio nei decenni che vanno dalla ricostruzione post-bellica ai nostri giorni, producendone un vasto degrado che oltre a costituire un grave vulnus di civiltà e cultura minaccia questa risorsa anche sul piano della sua utilità economica nel campo del turismo e sulla qualità della vita dei suoi abitanti.

Che questa attività edilizia ha visto la emarginazione degli architetti italiani ed è stata evidentemente appannaggio di altre figure tecniche come testimoniano inequivocabilmente i dati sul reddito medio dell'architetto italiano su richiamati

Che è del tutto evidente come la figura che, per formazione e competenze acquisite in forza del corso di studi specifico costituito dalla Laurea in Architettura e dalla conseguente abilitazione all'esercizio della professione, possa offrire alla società il servizio di valorizzazione e tutela del patrimonio costituito dalle nostre città e dal nostro paesaggio, sia nel momento della prestazione per il singolo intervento edilizio, che

per il progetto urbano e di paesaggio, per la pianificazione urbanistica e, ovviamente, per il restauro, sia l'Architetto.

Che in ogni intervento di trasformazione del territorio, a prescindere dalle sue dimensioni, importanza e ubicazione, è individuabile – insieme a molti altri - un aspetto architettonico e una precisa componente della progettazione di trasformazione stessa che è rappresentata dal cosiddetto Progetto Architettonico

Che il riconoscimento di questo concetto rappresenterebbe una grande crescita per la cultura del Paese intesa nel senso più vasto e una garanzia per sempre migliori livelli di cultura del paesaggio urbano ed extraurbano d'Italia.

Che, ancora, il riconoscimento di questo concetto costituirebbe un passo importante per la corretta valutazione, nella cultura diffusa, della qualità dell'architettura contemporanea accanto all'architettura storica universalmente riconosciuta


Che l'ordinamento legislativo italiano, diversamente da quanto accade in molti altri paesi d'Europa(si veda ad esempio anche solo la legge Francese del 1977) è paradossalmente carente di questa valutazione, limitandosi concettualmente ancora alla sola affermazione del R.D.2537 del 1925 che istituendo gli Ordini Professionali dell'Architetto e dell'Ingegnere riserva alla competenza dell'architetto solo le opere di rilevante carattere artistico, ovvero, oggi, gli edifici vincolati alla tutela del dlgs 42/04 Parte II, ignorando la specificità architettonica di qualunque altro intervento di trasformazione del territorio.

Si ritiene

che una azione di ampio respiro, ma capace di precipitare in precise formule normative, finalizzata alla costituzione di una riserva di competenze per l'Architetto che individui negli aspetti architettonici presenti in qualunque intervento sul territorio il suo campo specifico ed esclusivo, sia di decisiva importanza sul piano della cura e della valorizzazione del patrimonio fisico del Paese in armonia con lo spirito dell'art.9 Cost., sul piano della crescita culturale e civile della committenza sia privata che pubblica, sulla valorizzazione della cultura e del riconoscimento dell'architettura come disciplina di grande valore in tutta la sua storia fino alla contemporaneità, e infine sul piano del riconoscimento dell'identità della figura dell'Architetto e della sua ormai urgente ricollocazione del suo lavoro sul mercato nazionale.

Per questi motivi

si presenta al CNAPPC mozione affinché impieghi tutta la sua autorevolezza individuando i mezzi più idonei, anche riprendendo l'impegno per la legge sulla Architettura, in questa azione di fondamentale importanza per la professione di architetto nel nostro Paese, per la sua identità, per la qualità delle sue prestazioni, per il contributo che può fornire alla collettività, e infine, persino per la sua sopravvivenza.



*Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Cremona*

via Palestro, 66 – 26100 Cremona

Tel. 0372/535422 – Fax 0372/457934

www.architetticr.it

segreteria@architetticr.it

oappc.cremona@archiworldpec.it

Cremona, 20 dicembre 2021

TRASMESSA A MEZZO PEC

Spettabile
**CONSIGLIO NAZIONALE degli ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI**

Via di S. Maria dell'Anima, 10
00186 ROMA

direzione.cnappc@archiworldpec.it

OGGETTO: Richiesta di argomenti da inserire nell'OdG della DCR di gennaio

Con riferimento alla circolare n. 0001327 del 2 dicembre u.s. di cui all'oggetto, con la presente si formulano, di seguito, alcune proposte.

1. Tema da trattare

- a. Riattivazione della Convenzione con UNI per la consultazione delle Norme UNI / UNI EN ISO.
- b. Al costo di € 50,00 all'anno era stata attivata la convenzione con UNI per la consultazione delle norme.

2. Analisi delle criticità

- a. Le norme sono in continua evoluzione e sono strumenti irrinunciabili per un lavoro tecnico come è quello dell'architetto.
- b. Le convenzioni sono attivate da parecchi anni da Geometri Termotecnici ed Ingegneri.
- c. Le norme hanno dei costi molto importanti e molto spesso sono riviste rinnovate e vanno continuamente riacquistate.
- d. L'aggiornamento professionale tanto promosso, incentivato e se non realizzato, sanzionato, non può prescindere da una conoscenza approfondita delle norme e l'Ordine dovrebbe facilitare l'accesso delle stesse a tutti gli iscritti.

3. Riferimenti normativi

- a. Ogni lavorazione eseguita secondo la regola dell'arte si basa sulla conoscenza e sull'applicazione delle norme internazionali europee e nazionali.
- b. La stessa attività di progettazione prevede l'uso intenso delle norme. Ad esempio, la sola presenza delle superfici vetrate negli edifici non può essere progettata senza conoscere molto bene le decine e decine di norme che regolano questo sub componente in tutti i suoi aspetti.
- c. Un'altra attività come quella del CTU come può essere svolta senza conoscere le norme.
- d. Gli esempi sarebbero infiniti.

4. Proposte risolutive

- a. Riattivare il prima possibile la Convenzione con UNI per la consultazione delle norme al fine di permettere a costi accettabili l'aggiornamento professionale considerato fondamentale ed obbligatorio.

5. Note aggiuntive

- a. La formazione e l'accrescimento professionale non può prescindere dalla conoscenza delle norme e facilitarne lo studio e la conoscenza dovrebbe essere uno dei primi obiettivi dell'Ordine.

Nel ringraziare per l'attenzione si porgono cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Arch. Marta Visone)

